

Determinazione Dirigenziale

N. 2010 del 04/11/2020

Classifica: 010.27

Anno 2020

(7236257)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GAETANO VICICONTE GIUDIZIO DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. CIG ZE12F11F3B.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
<i>Riferimento PEG</i>	548
<i>Centro di Costo</i>	54
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott. Pasquale Monea
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA

BRUSL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	18335	.	€ 2.236,50

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1570/2020 è stato accolto l'appello proposto dalla compagnia assicurativa Uniq a Osterreich Versicerungen AG avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2202/2015, e dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Città Metropolitana per l'effetto rigettandone la domanda di conferma della manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice Uniq a e di

conferma dell'addebito di responsabilità nei confronti della soc. Autostrade Service – Servizi al Territorio s.pa. (capogruppo mandataria di A.T.I. Global Service), gestore della SGC FI-PI-LI, per il risarcimento dei danni derivanti dalla nevicata del 17-18/12/2010;

- che la sentenza emessa in grado d'appello è stata notificata all'Ente in data 14.09.2020 da parte di Assicurazioni Generali chiamato in manleva dal gestore globale (soc. Autostrade Service – Servizi al Territorio s.pa) nel giudizio innanzi al Tribunale di Firenze e, pertanto, il termine per la sua impugnazione spira in data venerdì 13 novembre 2020;
- che l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1570/2020, sulla scorta della valutazione dell'indice di rischio di soccombenza derivante dalla eventuale impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, giustifica la valutazione positiva di interposizione del suddetto ricorso;
- che, pertanto, al fine di assicurare la migliore tutela delle ragioni dell'Ente in uno con la opportunità di indagare con maggiore esperienza la complessità delle questioni che l'appellanda sentenza impone di trattare è stato valutato di affidare la difesa dell'impugnazione, oltre che all'Avvocatura metropolitana dell'Ente, ad un legale esterno con approfondita conoscenza della materia della controversia, stante la peculiarità delle motivazioni che reggono la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1570/2020 e la cui contraddittorietà e ingiustizia, spinge all'impugnazione della stessa;
- al fine di cui sopra si è ritenuto di poter individuare per l'esperienza e la professionalità nella materia *de qua e* nel rispetto dei principi applicativi, l'Avv. Gaetano Viciconte del Foro di Firenze per una consulenza legale da prestarsi nell'ambito ed ai fini della preparazione del giudizio d'impugnazione con difesa congiunta innanzi alla Suprema Corte
- che nelle more dei termini per la impugnazione è stata richiesta la disponibilità a fornire la suddetta consulenza all'Avv. Gaetano Viciconte che ha dato riscontro positivo;

Vista la disciplina vigente in materia all'interno dell'ordinamento anche eurounitario, come delineata da ultimo dalla sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*, trattandosi nel caso di specie *unicamente della rappresentanza legale dell'Ente nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro al pari della consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione di un siffatto procedimento;*

Considerato che:

- le decisioni della Corte della dell'Unione Europea hanno valenza di fonte del diritto e che la ragione dell'esclusione dalla disciplina degli appalti risiede essenzialmente nel rapporto *intuitu personae* che lega il cliente e il professionista, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libertà del cliente nella scelta del professionista e che i servizi legali senza pregiudizio di tutti gli altri principi diretti, al pari della riservatezza e della fiducia, ad assicurare l'attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii. tra i quali l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento e la proporzionalità;
- le Linee Guida n. 12/2018 dell'ANAC in materia di affidamento di incarichi legali che, al

par. 3.1.4., non escludono la possibilità dell'affidamento diretto ad un professionista di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi dell'art. 4, in presenza di specifiche ragioni e/o assoluta particolarità della controversia;

Dato atto che le risorse attualmente disponibili in bilancio ammontano ad € 2.236,50 e che in data 04.11.2020 si è proceduto a chiedere variazione di bilancio con nota docin n. 2651 del 04.11.2020 al fine di incrementare lo stanziamento del suddetto capitolo, tenendo a riferimento i parametri di cui ai DM 55/2014 e DM 37/18 per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa di € 2.236,50 in favore dell'Avv. Gaetano Vicicone per l'affidamento dell'incarico legale in oggetto sul cap. 18335 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2022;

Dato atto che la Delibera n. 556/2017 dell'ANAC, adottata in riferimento al nuovo Codice Appalti, ha chiarito che i servizi legali, sia quelli esclusi dalla disciplina codicistica ex art. 17 comma 1 lett. d) che quelli soggetti a tale disciplina ex Allegato IX del Codice, debbono intendersi assoggettati agli obblighi di tracciabilità;

Visto che per l'incarico in oggetto è stato assunto il CIG ZE12F11F3B;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* nonché la *faq* ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale;

Visti :

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;
- l'atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente aggiornata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19/07/2018, che assegna al Segretario Generale la responsabilità anche dell'Ufficio Avvocatura;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il Dott. Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città

Metropolitana di Firenze;

- l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina le “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”,
- la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) di procedere, per i motivi e con le modalità sopra indicate in premessa, all'affidamento dell'incarico di consulenza legale e di rappresentanza in giudizio unitamente all'avvocatura metropolitana, nell'ambito del procedimento di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione della sentenza n. 1570/2020 della Corte di Appello di Firenze, all'Avv. Gaetano Viciconte (C.F. VCCGTN59L10L353E), con studio in Firenze, Viale Mazzini, n. 60;
- 2) di impegnare la somma corrispondente di € 2.236,50 sul cap. 18335 del BP 2020-2022 annualità 2020;
- 3) di definire con apposito accordo negoziale (da ultimo si veda **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II – ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652**) il rapporto anche economico tra l'Ente ed il legale, in ordine alla costituzione in giudizio congiunta con l'avvocatura metropolitana (avv. Anna Lucia De Luca) ed a seguito del quale verrà definito l'impegno di spesa nei termini della proposta fatta pervenire dal legale, conservata agli atti d'ufficio, e comunque con assorbimento dell'impegno di cui al punto che precede;
- 4) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze **04/11/2020**

**MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE -
AMBITO AVVOCATURA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”